

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» – 52° aggiornamento – Gruppi bancari e albo delle banche e dei gruppi bancari; Gruppo bancario cooperativo; rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali. Atto di emanazione.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 vengono modificati:

- a) i Capitoli 2 e 4 della Parte Prima, Titolo I, che contengono – rispettivamente – le disposizioni in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari, nonché il Capitolo 6 della Parte Terza, che contiene le disposizioni in materia di gruppo bancario cooperativo;
- b) il Capitolo 1 del Titolo III e il Capitolo 3 del Titolo IV della Parte Prima. Il primo disciplina il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e i poteri delle Autorità di vigilanza. Il secondo disciplina il sistema dei controlli interni e il governo societario.

2. Contenuto

Le modifiche in oggetto riguardano due aree di intervento: (i) la prima interviene sulla disciplina dei gruppi bancari e del gruppo bancario cooperativo per dare attuazione alle novità normative introdotte a livello europeo dalla direttiva (UE) 2024/1619 (“CRD6”) in materia di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, e fornisce alcuni chiarimenti applicativi in tema di società finanziarie e strumentali in quanto società appartenenti al gruppo bancario; (ii) la seconda dà attuazione alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2994 nella CRD con riguardo al trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di CCP.

i) Modifiche alle disposizioni in materia di gruppi bancari

Le modifiche indicate al par. 1, lett. a) recepiscono le novità previste dall'articolo 21-*bis*, paragrafo 4-*bis*, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1619, che ha previsto che le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate dal ruolo di capogruppo possano ottenere dall'autorità di vigilanza competente anche l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale, nei casi in cui i rischi posti dalle medesime siano irrilevanti ai fini della vigilanza consolidata. Esse danno, in particolare, attuazione alle disposizioni del TUB in materia di gruppo bancario e albo dei gruppi bancari, come modificate dal decreto legislativo n. 208 del 31 dicembre 2025 ⁽¹⁾.

Le nuove disposizioni disciplinano il procedimento di autorizzazione per l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata, con indicazione della documentazione che la medesima società è tenuta ad allegare all'istanza di autorizzazione e l'individuazione dei criteri per la valutazione delle condizioni da parte dell'autorità di vigilanza competente.

Nell'ambito delle modifiche al TUB apportate dal d.lgs. n. 208 del 31 dicembre 2025, sono stati anche effettuati gli interventi necessari per adeguare le definizioni di società finanziaria e strumentale al quadro normativo europeo ⁽²⁾. Le società strumentali rientrano nella più ampia definizione di società finanziaria; le disposizioni su base consolidata sono dunque applicabili anche a configurazioni di gruppo in cui al vertice vi sia una società strumentale. Le nuove disposizioni, che già contenevano alcune previsioni in tema di società finanziaria e strumentale, recepiscono queste novità.

ii) Modifiche alle disposizioni in materia di rischio di concentrazione verso CCP

Le modifiche indicate al par. 1, lett. b) danno attuazione alle disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2994, che ha modificato la direttiva 2013/36/UE (CRD) inserendo nel quadro prudenziale europeo un insieme di obblighi e poteri specificamente dedicati al rischio di concentrazione derivante

¹ Con il decreto citato è stata data attuazione alla CRD6 nell'ordinamento italiano.

² Cfr. Art. 4, paragrafo 1, punti 18 e 26 del Regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623.



dalle esposizioni nei confronti di CCP, ai sensi dell'articolo 7-bis del regolamento (UE) n. 648/2012, EMIR).

Le nuove disposizioni introducono specifici presidi per l'identificazione, la gestione e il contenimento del rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso CCP. A tal fine, vengono integrate le definizioni rilevanti ai fini della disciplina e viene previsto che gli enti si dotino di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione di tale rischio, tenendo conto delle condizioni stabilite dalla normativa europea di riferimento. Sono inoltre rafforzati i presidi di governo societario, prevedendo che l'organo di gestione elabori piani specifici, corredati di obiettivi quantificabili, per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione con riguardo alle CCP che prestano servizi di rilevanza sistemica significativa per l'Unione europea. Sul piano prudenziale, è previsto che la Banca d'Italia possa adottare misure specifiche nei confronti degli enti qualora riscontri una concentrazione eccessiva delle esposizioni verso una CCP, inclusa la riduzione delle esposizioni stesse o il loro riallineamento nei conti di compensazione.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 ⁽³⁾, gli interventi relativi alle disposizioni in materia di gruppi bancari sono stati sottoposti a consultazione pubblica. Non è stata invece condotta un'analisi di impatto della regolamentazione in quanto le modifiche normative necessarie al recepimento di disposizioni previste dalla normativa europea non comportano l'esercizio di rilevanti margini di discrezionalità per la Banca d'Italia (art. 8, comma 2).

Riguardo alle disposizioni in materia di rischio di concentrazione verso CCP, non è stata condotta una consultazione pubblica sulle modifiche proposte, atteso che esse perseguono un obiettivo di mero coordinamento tra le norme settoriali e le innovazioni apportate dalla direttiva (UE) 2024/2994 e inoltre recepiscono norme sufficientemente dettagliate e non comportano l'esercizio di margini di discrezionalità per la Banca d'Italia.

3. Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente aggiornamento sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2):

- autorizzazione all'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 60-ter TUB (Sez. IV-bis, par. 3; termine: 6 mesi).

4. Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

³ Cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019 - Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.